

Lavoro irregolare, sanzioni aumentate fino al 40 per cento

Controlli. L'incremento del 20% per violazioni connesse al lavoro sommerso e del 10% per quelle su salute e sicurezza viene raddoppiato se già contestate nel triennio precedente

Luigi Calazza
Roberto Calazza

Per contrastare il lavoro sommerso e irregolare e per favorire la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con la legge 145/2018 il legislatore individua due strade: vengono aumentati i dipendenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro di mille unità in tre anni, anche se in parte non saranno ispettori; vengono inasprite, con effetto immediato, le sanzioni più direttamente collegate al lavoro irregolare e alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Le violazioni interessate all'aumento delle sanzioni penali e amministrative sono riportate nell'articolo 1 della legge di bilancio, al comma 445, fatta salva la riserva concessa al ministro del Lavoro di individuare altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione.

L'incremento si articola in tre casi:

- 20% per le violazioni direttamente connesse al lavoro sommerso e irregolare;
- 10% per le violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Testo unico);
- le maggiorazioni dei due punti precedenti sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti l'accertamento della violazione, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

Le sanzioni oggetto dell'aumento del 20% si riferiscono, ancora una volta dopo tre precedenti modifiche, all'articolo 3 del decreto legge 12/2002, che punisce il la-

voro sommerso con una "massima sanzione", nelle varie ipotesi, a seconda, cioè, che l'occupazione in nero sia fino a 30 giorni, da 31 a 60 giorni, superiore a 60 giorni. Nel primo caso la sanzione-base (cui verrà applicato l'aumento) varia da 1.500 a 9mila euro; nel secondo da 3mila a 18mila euro; nel terzo caso da 6mila a 36mila euro. Nell'ipotesi poi che l'assunzione irregolare riguardi minori non in età lavorativa, è già previsto che le sanzioni siano aumentate del 20% sui rispettivi importi.

Rientrano altresì tra le ipotesi sanzionatorie, oggetto di inasprimento, l'esercizio abusivo dell'attività di somministrazione di mano d'opera che è punito, dall'articolo 18 del Dlgs 276/2003 e successive modificazioni, con la sanzione amministrativa di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata. La sanzione, comunque, non può essere inferiore a 5mila euro e non superiore a 50mila euro. Analoga sanzione è posta a carico dell'utilizzatore.

Anche le irregolarità sul distacco rientrano nei rigori della nuova legge. Infatti il riferimento è all'articolo 10 del Dlgs 136/2016 il quale, nel prevedere gli obblighi di comunicazione al ministero del Lavoro da parte di imprese che distaccano lavoratori in Italia, alla nomina di un referente, e alla conservazione della documentazione relativa al distacco, stabilisce la sanzione amministrativa a 150 a 500 euro per ogni lavoratore interessato, nonché da 500 a 3mila eu-

ro per ogni addetto per il quale non sia avvenuta la regolare conservazione dei documenti.

La sanzione è da 2mila a 6mila euro per l'irregolare od omessa designazione del referente.

Una ultima ipotesi riguarda le violazioni in materia di riposi giornalieri e settimanali, di durata massima dell'orario di lavoro e della fruizione delle ferie annuali (Dlgs 66/2003). Le sanzioni vanno da 200 a 9mila euro, a seconda anche del numero dei lavoratori interessati.

Tutto questo quadro sanzionatorio dal 1° gennaio è incrementato del 20 per cento.

Dalla stessa data, invece, l'incremento del 10% riguarda tutte le violazioni alle disposizioni del testo unico in materia di salute e sicurezza (Dlgs 81/2008), sanzionate sia in via amministrativa che penale, nonché le sanzioni amministrative connesse con la sospensione dell'attività imprenditoriale (articolo 14 del testo unico), in caso di occupazione di lavoratori irregolari.

In merito alle violazioni in materia di salute e sicurezza appare doveroso osservare che per tali sanzioni, l'aumento del 10% invece del 20% non costituisce una linea di favore. Infatti le sanzioni contenute nel Dlgs 81/2008 (testo unico) già sono state oggetto di aumento dal 1° luglio 2013 nella misura del 9,6%, a cui si è aggiunto un ulteriore 1,9% da luglio 2018.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

www.quotidianolavoro.ilsole24ore.com

Un approfondimento sull'applicazione delle sanzioni

Inasprite anche le misure contro il mancato rispetto dell'orario e delle regole sul distacco